

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 387/25 PROPONENTE L'ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I SOSTEGNI FINANZIARI PER LA NASCITA DI UN/A FIGLIO/A, IN CASO DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E RIGUARDO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO

Signor Presidente,
signore e signori consiglieri,

il Municipio vi sottopone per esame e approvazione un Regolamento che formalizza la prassi in vigore riguardo al sostegno finanziario per le famiglie al momento della nascita di un/a figlio/a, l'aiuto ai cittadini e le cittadine in caso di difficoltà finanziarie temporanee e il sostegno alle famiglie che devono far fronte ai costi di determinate attività del tempo libero svolte dai propri figli.

Il Regolamento è strutturato e redatto in modo volutamente semplice e chiaro per essere di facile attuazione: riguardo ai singoli articoli osserviamo quanto segue.

Art. 1 Scopo

Nessuna osservazione.

Art. 2 Campo di applicazione

Nessuna osservazione.

Art. 3 Assegno di natalità

Come si può vedere nell'apposita voce di preventivo (no. conto 558.3637.016), fino al 2025 il Municipio ha finora versato singoli assegni di natalità per un importo pari a CHF 100.-. In linea con la volontà dell'esecutivo di promuovere l'arrivo nel comune di nuove famiglie, ora si propone di aumentare questo importo a CHF 500.-.

Art. 4 Aiuti in caso di difficoltà finanziarie

Capita sporadicamente che dei cittadini facciano richiesta al Servizio sociale di un aiuto finanziario per far fronte a necessità temporanee. In molti casi questo succede quando una decisione su prestazioni assistenziali non è ancora stata adottata. Il Servizio sociale può così anticipare un importo minimo almeno per i bisogni primari urgenti e non appena l'utente riceve le prestazioni, l'acconto viene rimborsato. Molto importante la collaborazione tra il Servizio sociale comunale e alcune associazioni, fondazioni ed enti locali che a loro volta aiutano finanziariamente e con discrezione chi, per vari motivi, sta vivendo un momento di difficoltà. Di principio l'importo massimo complessivo per anno civile erogato ad una persona sola è di CHF 300.- e ad un nucleo familiare di CHF 500.-

Art. 5 Aiuti finanziari per le attività del tempo libero

Da sempre il nostro Comune sostiene finanziariamente i corsi di Lingue&Sport (cto 334/3637.005) e dallo scorso anno gli abbonamenti stagionali per la stazione del Nara e/o Ticinopass (cto 885/3637.035) e i corsi di musica presso delle scuole riconosciute (cto 332/3637.006). Si sottolinea come per le attività sportive il Comune sostiene già delle singole società con dei contributi puntuali.

Art. 6 Disposizioni generali di procedura

Per snellire le pratiche, e per garantire anche una certa discrezione, la gestione delle richieste di contributo è delegata ai vari Servizi comunali. Possibile comunque un ricorso al Municipio.

Art. 7 Contributi indebitamente percepiti

Nessuna osservazione.

Art. 8 Diritto sussidiario

Nessuna osservazione.

Art. 9 Entrata in vigore

Nessuna osservazione.

Sulla base di queste considerazioni il Municipio vi invita a voler

d e l i b e r a r e :

- preso atto dei suoi contenuti, è approvato il nuovo Regolamento comunale concernente i sostegni finanziari per la nascita di un/a figlio/a, in caso di temporanea difficoltà finanziaria e riguardo lo svolgimento di attività del tempo libero.

Con la massima stima.

Per il Municipio

La sindaca
Michela Gardenghi

Il segretario
Paolo Dova

Allegato: - bozza del Regolamento

Acquarossa, 5 novembre 2025

Commissioni preposte all'esame del MM:

- Gestione
- Legislazione

COMUNE DI ACQUAROSSA

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DI ACQUAROSSA A SOSTEGNO

- DELLE FAMIGLIE CON FIGLI (ASSEGNI DI NATALITÀ)**
- DELLE PERSONE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ**
- DELLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO**

(del 16 dicembre 2025)

Richiamati i disposti di:

- ♦ Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche, in particolare il suo articolo 186,
- ♦ Ordinanza sulle deleghe delle decisioni di competenza municipale all'amministrazione,
- ♦ ogni altra legge settoriale che disciplina le diverse materie per i quali il Comune di Acquarossa eroga sostegni finanziari ai privati,

il Comune di Acquarossa dispone quanto segue:

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento si prefigge di identificare e definire i contributi comunali di sostegno per la nascita di un figlio/a, in caso di temporanea difficoltà finanziaria e riguardo lo svolgimento di attività del tempo libero.

Art. 2 Campo di applicazione

Possono beneficiare dei contributi di sostegno previsti dal presente Regolamento tutti i cittadini domiciliati o dimoranti (permessi "B") di Acquarossa.

Art. 3 Assegno di natalità

Il Comune di Acquarossa concede un aiuto finanziario per le famiglie al momento della nascita di un/a figlio/a.

Il contributo di sostegno ammonta a CHF 500 (cinquecento) ed è versato alla famiglia non appena l'Ufficio del controllo abitanti del Comune riceve la notifica della nascita.

Art. 4 Aiuti in caso di difficoltà finanziarie

Il contributo comunale è riconosciuto ai cittadini domiciliati o dimoranti (permessi B) che beneficiano del supporto del Servizio sociale intercomunale a copertura dei fabbisogni primari (ad es. beni di prima necessità, spese di cura e malattia, aiuti per sanare una situazione di bisogno) che, per motivi contingenti e giustificabili, devono sopperire ad una momentanea difficoltà finanziaria.

Il contributo comunale avviene generalmente tramite la consegna di buoni acquisto oppure al pagamento di fatture scoperte (ad es. cassa malati, energia).

L'assistente sociale stabilisce l'ammontare del contributo esaminando caso per caso le richieste di aiuto entro i limiti del budget annuale fissato dal Municipio. Di principio l'importo massimo complessivo erogato ad una persona in un anno civile sulla base del presente Regolamento ammonta a CHF 300.- (trecento) per le persone sole e a CHF 500 (cinquecento) per nucleo familiare.

In casi eccezionali di comprovata necessità, il Municipio può derogare a questo limite.

Art. 5 Aiuti finanziari per le attività del tempo libero

Il Comune di Acquarossa sostiene le famiglie che devono far fronte ai costi di determinate attività del tempo libero svolte dai propri figli.

Questo contributo può aggiungersi ad eventuali contributi liberi versati dal Comune alle società sportive, musicali, culturali o del tempo libero.

Il Municipio stabilisce le attività del tempo libero che possono beneficiare di un contributo e il suo ammontare tramite ordinanza entro i limiti seguenti:

Tipo di attività	Contributo minimo CHF	Contributo massimo CHF
1. Sportive:		
a) Limitati alla scuola dell'obbligo e versati direttamente agli enti organizzatori		
- Corsi Lingue e sport	50.-	100.-
- Corsi Lingue e sport con pernottamento	100.-	200.-
- Corsi Lingue e sport Kids	30.-	50.-
b) Altri		
- Abbonamenti stagionali per la stazione del Nara e/o Ticinopass	10%, massimo 100.-	20%, massimo 200.-
2. Musicali:		
- frequenza di una scuola di musica riconosciuta	20%	300.- per anno civile
a) figli agli studi fino a 20 anni di età		
b) figli in apprendistato fino a 18 anni di età		

In caso di cambiamento di domicilio o di abbandono dell'attività, il Municipio può chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

Art. 6 Disposizioni generali di procedura

Il Servizio comunale preposto determina l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta e, a dipendenza della fattispecie, redige una promessa di contributo oppure preavvisa ai Servizi finanziari del Comune il versamento dello stesso.

In caso di contestazione, la decisione del Servizio comunale preposto, debitamente motivata, sarà comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di contributo.

Contro la decisione del Servizio comunale preposto è data facoltà di ricorso al Municipio entro 15 giorni dalla sua intimazione.

La decisione del Municipio, debitamente motivata, sarà comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 7 Contributi indebitamente percepiti

Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dei contributi comunali determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente percepito, il decadimento del diritto futuro a percepire altri sussidi nello stesso ambito.

Art. 8 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2026, con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

* * * * *

Approvato dal Consiglio comunale il 16 dicembre 2025
Ratificato dalla Sezione enti locali